

IL TAR DEL LAZIO HA CAMBIATO ORIENTAMENTO E RESPINGE IL RICORSO PER AMPLIARE LA PLATEA DEL FIT

## Diplomati tecnici fuori dal nuovo concorso

Non recuperabili le posizioni degli aspiranti prof che non erano in graduatoria già nel 2017

DI FRANCESCA DE NARDI

**I** diplomati di istituto tecnico professionale non possono accedere al concorso Fit. Questa è la novità espressa dal Tar Lazio con la decisione n. 5934/2018.

**Nel caso in esame un docente munito di diploma di Istituto Tecnico professionale aveva impugnato gli atti del concorso di cui all'art. 17, comma 3 del dlgs n. 59 del 2017 sostenendo di aver diritto di esservi ammesso, in forza del principio di abilitazione, riconosciuto dalla giurisprudenza ai diplomati Itp a partire dalla nota sentenza n. 9234 del 7/8/2017.**

**Più precisamente per il ricorrente il sopra citato principio di abilitazione che la giurisprudenza più recente annette al possesso del diploma Itp e che consente, quindi, l'inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia senza la necessità del conseguimento di apposito titolo abilitante, andava esteso**

anche alla procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 3 del dlgs n. 59 del 2017.

**Aveva osservato, poi, nel suo ricorso come lo stesso Tar Lazio con due recenti sentenze (la n. 9234/2017 e più di recente con l'analoga sentenza n. 2936/2018) aveva affermato che**

***Il ricorrente chiedeva che fosse consentita interinalmente la partecipazione alla procedura di reclutamento del Fit, previsto dalla riforma della Buona scuola, pure a quanti siano sprovvisti dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia conseguita entro il 31/5/2017 per gli insegnanti tecnico-pratici muniti di diploma Itp. Ma il Tar Lazio ha respinto il ricorso***

della citata norma di fonte primaria - che impone il possesso dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia conseguita entro il 31/5/2017 per gli insegnanti tecnico-pratici muniti di diploma Itp -

va fornita un'interpretazione costituzionalmente orientata: cioè dovrebbe essere consentita interinalmente la partecipazione alla procedura di reclutamento pure a quanti ne siano sprovvisti, in combinato disposto con l'art. 402 del Testo unico delle leggi sull'istruzione di cui al dlgs n. 297 del 1994, «purché tali soggetti siano muniti del prescritto titolo di studio e fintanto che non sia stato almeno

astrattamente possibile conseguire il relativo titolo abilitante e la conseguente iscrizione nelle graduatorie in questione».

**Il Tar, questa volta, respinge**

**il ricorso.**

Discostandosi dalle ultime pronunce ritiene che sia legittima l'esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente.

**Non appare irragionevole e frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.**

**3 della Costituzione il limitare, come consegue all'applicazione dell'art. 17, comma 3, dlgs n. 59/2017, -la partecipazione allo speciale e agevolato concorso, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31/5/2017 o che abbiano conseguito l'iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specificità delimitanti più sopra poiché**

consiste in una sola prova orale, altrettanto assai semplificata e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d'ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una

valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine del quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato».

**Secondo il Collegio tale «pseudo concorso» sarebbe stato, al contrario,**

incostituzionale qualora ad esso avesse potuto accedere qualunque insegnante, senza una previa selezione, come invece è avvenuto per coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione su base concorsuale o l'inserimento in graduatorie di seconda fascia, che - al di là dei casi dei diplomati Itp - postulano comunque l'avvenuto conseguimento per via concorsuale di un'abilitazione.

— Riproduzione riservata —

***Non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dice il Tar, il limitare «la partecipazione allo speciale e agevolato concorso ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31 maggio 2017 o che abbiano conseguito l'iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specificità»***

